

CIRCOLARE N. 69/2001

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Prot. n. 3601 del 12 luglio 2001

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE
LORO FAMIGLIE**

OGGETTO : Anticipazione flussi di ingresso per lavoro stagionale. Anno 2001

:

Direzioni Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano

Provincia Autonoma di Trento
Assessorato al lavoro
Trento

Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l'Impiego
Servizio Programmazione Studi e Ricerche
Trieste

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

Direzione Generale per l'Impiego
Segreteria Collocamento dello Spettacolo
Roma

e, p.c. Assessorati al Lavoro Regionali
e Provinciali e delle Province Autonome
Loro Sedi

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto dell'On.le Ministro
Roma

Ministero dell'Interno
Gabinetto dell'On.le Ministro
Roma

INPS – Direzione Generale
Roma

Al fine di corrispondere alle esigenze di carattere stagionale segnalate dai diversi settori dell'economia sono stati rinnovati i contenuti del Protocollo d'Intesa sul lavoro stagionale, datato 8 febbraio 2000, anche per l'anno 2001.

Tale Accordo quadro, stipulato con le Parti sociali, è volto a garantire l'attuazione della nuova disciplina sull'immigrazione ed è stato siglato tenendo conto della recente emanazione del Documento Programmatico 2001-2003 e del Decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2001, ai sensi del disposto dell'art. 3,

comma 4, D.L.vo 286/98.

Peraltro si comunica agli Uffici in indirizzo che l'Accordo in oggetto è da considerarsi a regime a partire dall'anticipazione di 13.000 unità di lavoratori stranieri, concessa con Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri datata 2.2.2001 e pubblicata sulla G.U. del 52 del 3.3.2001.

Conseguentemente le direzioni Regionali del Lavoro interessate – Settore Politiche del Lavoro – provvederanno ad assegnare le quote a ciascuna sede provinciale, secondo le reali esigenze riscontrate, al fine di consentire, nel pieno rispetto della legislazione, dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e delle consuetudini lo svolgimento dei lavori stagionali interessati, attraverso il rilascio delle autorizzazioni al lavoro (secondo quanto previsto dalla Circ. n. 53/2001).

Peraltro si comunica a codesti Uffici che le principali innovazioni inserite nel Protocollo d'intesa per l'anno in corso, di cui ad ogni buon fine si allega copia, riguardano:

- l'impegno del Ministero del Lavoro ad attuare, con la massima celerità, le procedure per l'attuazione del collegamento informatico tra l'INPS e il Ministero del Lavoro stesso, nonché l'impegno di emanare disposizioni alle Direzioni Provinciali del Lavoro per effettuare le comunicazioni all'INPS delle assunzioni relative al lavoro stagionale;
- la verifica, da parte del Ministero del Lavoro, con l'ausilio delle altre Amministrazioni interessate e con le parti datoriali, di tutte quelle procedure volte alla realizzazione delle semplificazioni amministrative utili, in particolare la normativa in materia di autocertificazione nel lavoro stagionale;

E' stato inoltre disposto, con separata nota, allegata al Protocollo d'intesa del 2001, di effettuare un monitoraggio del numero delle autorizzazioni rilasciate, ogni tre mesi, ad opera dell'apposito Comitato che sarà convocato la prima volta entro il 15.7.2001. Un analogo monitoraggio è previsto, altresì, per valutare l'avvio delle Convenzioni stipulate tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli Organi Territoriali istituiti ai sensi del D.L.vo 469/97, con la finalità di agevolare l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati.

Riguardo al settore dell'agricoltura è stata resa attuabile l'estensione fino a nove mesi, nell'ambito dell'anno solare, del lavoro stagionale ai sensi dell'art. 24, comma 3, T.U. n. 286/98, naturalmente, soltanto qualora particolari esigenze del mercato del lavoro lo richiedano. Relativamente alla definizione temporale di anno solare, giova segnalare agli Uffici in indirizzo che per anno solare deve essere inteso il periodo nel quale ricade l'autorizzazione al lavoro (ovvero i 12 mesi successivi all'ingresso del lavoratore a seguito del rilascio dell'autorizzazione). In merito è stato concordato con le Parti sociali l'utilità di far riferimento alla Circolare n. 10/2000 della Divisione V° della D.G. dei Rapporti di Lavoro, che con l'espressione "anno solare" designa "quel periodo mobile intercorrente tra un qualsiasi giorno dell'anno ed il corrispondente giorno dell'anno successivo. Pertanto il termine anno solare i distingue dall'anno civile che, diversamente, intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Si rinvia alla citata circolare n. 55/2000 per quanto concerne le procedure per gli ingressi per il lavoro stagionale.

Confidando nella collaborazione degli Uffici in indirizzo si resta in attesa di un cenno di adempimento.

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela CARLA'